

Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione
contro le sostanze e i preparati pericolosi (LaLPChim)
(del 21 gennaio 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) del 15 dicembre 2000,
- visto il messaggio 20 marzo 2007 n. 5905 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) e delle relative ordinanze federali di esecuzione.

Competenza

Art. 2 ¹L'applicazione della legislazione federale sui prodotti chimici e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

²Esso adotta il relativo regolamento di applicazione, stabilendo le autorità incaricate dell'esecuzione, l'organizzazione e le procedure applicabili.

³Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.

Delega

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione.

²Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.

³Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.

Informazione, sensibilizzazione e consulenza

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato assicura la necessaria informazione sui pericoli connessi con l'utilizzazione di sostanze e preparati.

²Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

Formazione e aggiornamento professionale

Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.

²Il Consiglio di Stato organizza la formazione e l'aggiornamento professionale ad esso delegato dal Dipartimento federale degli interni (art. 12 ORRPChim).

Tasse

Art. 6 ¹Le autorità competenti percepiscono delle tasse per l'esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali come pure per la partecipazione ai corsi da esse proposti.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, analisi, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.

³Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa.

Ricorsi

Art. 7 Nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 8 ¹Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.

L'autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.

³Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incumbenti o non sono in grado di provvedere direttamente all'esecuzione sostitutiva, l'autorità cantonale può sostituirsi a loro.

⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

Procedura penale

Art. 9 ¹I delitti puniti dalla legge federale (art. 49 LPChim) sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPContr.).

Entrata in vigore

Art. 10 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione¹⁾, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.²⁾

Publicato nel **BU 2008**, 333.

Note:

- 1) Non soggetta ad approvazione federale - BU 2008, 333.
- 2) Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 333.